



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-695/17, 14 marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:209	Metirato Oy contro Suomen valtio/Verohallinto e Eesti Vabariik/Maksusja Tolliamet	I	rinvio pregiudiziale	FI	non ultima istanza - Helsingin käräjäoikeus	Michal Bobek	-	DE FACTO principio di leale collaborazione tra gli Stati Membri	Direttiva 2010/24/UE – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure Recupero coattivo, da parte delle autorità dello Stato membro adito, di crediti dello Stato membro richiedente – Procedura relativa ad una domanda volta a reintegrare tali crediti nella massa fallimentare di una società stabilita nello Stato membro adito – Parte convenuta in tale procedura – Determinazione
Classificazione									
- Diritto secondario - Attuazione legislativa del diritto europeo									
Questione pregiudiziale									
Se l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [2010/24/UE] 1, laddove prevede che i crediti per cui è stata presentata una domanda di recupero siano trattati come crediti dello Stato membro adito, debba essere interpretato nel senso che: a) lo Stato membro adito sia anche parte del procedimento giudiziario che abbia ad oggetto la restituzione degli importi pagati alla massa fallimentare in conseguenza di un recupero, oppure b) lo Stato membro adito provveda soltanto al recupero del credito nell'ambito dell'esecuzione forzata e all'insinuazione al passivo nella procedura d'insolvenza di cui trattasi, mentre nell'ambito di un'azione revocatoria fallimentare, riguardante il complesso dei beni appartenenti alla massa fallimentare, la legittimazione passiva spetti allo Stato membro richiedente. Se la direttiva debba essere interpretata nel senso che i crediti di un altro Stato sulla base di una domanda di recupero vengano recuperati con gli stessi mezzi, tuttavia in modo tale per cui i beni patrimoniali recuperati restino separati e non si confondano con il patrimonio dello Stato membro adito, oppure nel senso che essi vengano recuperati accanto ai crediti propri, in modo tale che essi si confondano con il patrimonio dello Stato membro adito. In altre parole: se la direttiva sia volta soltanto a vietare un trattamento meno favorevole dei crediti di un altro Stato. Se una controversia riguardante un'azione revocatoria fallimentare possa essere equiparata a una controversia concernente misure esecutive ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 e se da ciò possa desumersi che, in base alla direttiva, lo Stato membro adito sia dotato di legittimazione passiva anche in tale controversia.									
Dispositivo									
L'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ad un procedimento per la reintegrazione, nella massa fallimentare di una società con sede nello Stato membro adito, di crediti il cui recupero è stato effettuato su richiesta dello Stato membro richiedente, quando tale procedimento si fonda sulla contestazione di misure di esecuzione, ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 2, e, dall'altro, lo Stato membro adito, ai sensi di tali disposizioni, deve essere considerato come parte convenuta in detto procedimento, senza che abbia incidenza al riguardo la circostanza che l'importo di tali crediti sia separato dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con esso.									
Nota redazionale									
Questa sentenza riguarda la corretta interpretazione degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, della Direttiva 2010/24/UE. La sentenza origina da una controversia tra la società Metirato Oy e l'amministrazione tributaria finlandese a cui l'omologa estone domanda di procedere al recupero di crediti. La Metirato Oy ha altri debiti nei confronti dell'amministrazione tributaria finlandese ed effettua una serie di versamenti per entrambe le tipologie di debiti a favore dell'ultima. Il curatore fallimentare della società domanda all'amministrazione tributaria finlandese che vengano reintegrati nella massa fallimentare i crediti recuperati. Il Tribunale di primo grado di Helsinki sottopone alla Corte tre questioni pregiudiziali, analizzate congiuntamente dalla Corte, la quale ritiene che l'azione del curatore fallimentare debba essere svolta dinanzi all'autorità giudiziaria finlandese avendo agito quest'ultima quale Stato adito. La Corte rinvia all'economia ed allo scopo ultimo della direttiva 2010/24 cioè rendere più semplice il recupero di crediti in uno Stato membro. Secondo tale direttiva per le controversie nella fase di esecuzione ad essere competente è lo Stato adito, invece per le controversie che riguardano la sussistenza del titolo necessario a promuovere l'esecuzione la competenza è dello Stato richiedente e questo perché lo Stato adito non potrebbe difendere le ragioni alla base del credito in quanto questo origina dall'applicazione di norme prodotte da un altro Stato. Secondo la Corte la curatela fallimentare in cui si trova la Metirato Oy non influenza il riparto di competenze precedentemente descritto in quanto il Legislatore dell'Unione non ha previsto differenziazioni sulla base della natura del procedimento. È irrilevante se allorquando lo Stato adito abbia proceduto al recupero per conto dello Stato richiedente vi sia o meno una distinzione dei crediti all'interno del patrimonio dello Stato adito, su tale punto infatti la direttiva 2010/24/UE non si esprime e la Corte richiama il principio della reciproca fiducia. Gli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, della Direttiva 2010/24/UE, vanno dunque interpretati nel senso che si applicano ad un procedimento per la reintegrazione, nella massa fallimentare di una società con sede nello Stato membro adito, di crediti il cui recupero è stato effettuato su richiesta dello Stato membro richiedente, quando tale procedimento si fonda sulla contestazione di misure di esecuzione, ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 2, e, dall'altro, lo Stato membro adito, ai sensi di tali disposizioni, deve essere considerato come parte convenuta in detto procedimento, senza che abbia incidenza al riguardo la circostanza che l'importo di tali crediti sia separato dal patrimonio di tale Stato membro o confuso con esso.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									